

Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

“Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), la presente legge introduce misure ulteriori di semplificazione amministrativa e normativa.
2. La presente legge promuove, altresì, l'attrattività del territorio campano, per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali tradizionali e sostiene il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente”.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, riconosce il lavoro artigiano e la manifattura innovativa nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo campano, promuovendone l'innovazione mediante la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) "Industria 4.0": il processo che, mediante l'applicazione integrale dell'Internet of Things (IoT) nella filiera industriale, consente il collegamento in tempo reale di esseri umani, macchine e oggetti per la gestione intelligente di sistemi;
 - b) "IoT": la rete digitale di oggetti intelligenti inseriti in sistemi complessi che utilizzano tecnologie per ottenere informazioni dal proprio ambiente o dispositivi di comando per interagire con lo stesso;

- c) "Manifattura innovativa" e "Lavoro artigiano digitale": il lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, personalizzazione del prodotto, sostenibilità dei materiali, innovazione creativa e apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;
- d) "Fabbricazione digitale": i processi di realizzazione manifatturiera che comprendono l'utilizzo del digitale per la concreta realizzazione di un prodotto. La fabbricazione digitale comprende al suo interno quattro macro-categorie di lavorazione che afferiscono alla modalità con cui la materia viene gestita e che, in particolare, sono additiva, sottrattiva 2d e sottrattiva 3d, deformante e ibrida;
- e) "Fabrication Laboratory (FabLab): un laboratorio aperto al pubblico equipaggiato con macchine per la fabbricazione digitale e un luogo di formazione tecnica.

Art. 3

(Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.
2. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.
3. In attuazione dei principi di cui alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge di semplificazione 2015), ed in coerenza con quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM (2015) 215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results) la Giunta regionale, nell'azione di semplificazione amministrativa, di promozione dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definizione di una strategia campana di industria 4.0, mediante l'elaborazione di un modello di fabbrica digitale che tenga conto di tutti gli aspetti specifici del sistema produttivo regionale, nonché delle dimensioni delle imprese campane e dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;
 - b) dematerializzazione dei processi produttivi e progressiva integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali manifatturieri, quali presupposti per la realizzazione della strategia "Industria 4.0";
 - c) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
 - d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nel rispetto della normativa nazionale;
 - e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi, concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei

tempi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto;

f) riduzione della spesa regionale e dei costi di funzionamento delle strutture amministrative regionali, compresi gli enti strumentali in controllo pubblico regionale;

g) miglioramento dell'interfaccia dei sistemi informativi in uso e di quelli in corso di produzione per renderli più facilmente accessibili (user friendly);

h) sostegno alle azioni di semplificazioni relative alle attività economiche con un'attenzione specifica alla competitività e all'iniziativa d'impresa in coerenza con la normativa europea e statale.

Art. 4

(Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale)

1. La Giunta regionale, nelle materie di propria competenza, elabora un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi, anche con l'obiettivo di giungere ad una consistente riduzione di tali oneri.
2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.
3. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.
4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui alla presente legge, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.
5. Al fine di un più efficace perseguimento degli interessi e delle finalità di cui alla presente legge e di quelli previsti dalla legge regionale 11/2015, con particolare riferimento al principio della certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale, il Consiglio regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, esercita la funzione di valutazione e verifica degli effetti delle politiche regionali in tema di semplificazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione.
6. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare alla Commissione permanente o speciale, se a tale scopo istituita, la funzione di cui al comma 5.
7. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere amministrativo di peso equivalente.

Art. 5

(Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale)

1. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettua un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.

3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale e degli altri strumenti di programmazione economica, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, sono individuati forme e strumenti di agevolazione, anche fiscale se consentiti, per sostenere la crescita delle nuove imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, oltre che forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti. Le agevolazioni previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti in ciascuna legge autorizzativa della spesa.

Art. 6

(Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana)

1. Dopo il comma 7, dell'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati).

7 ter. Si dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio."

TITOLO II

Misure di semplificazione e riduzione della spesa

Art. 7

(Semplificazione in materia di vendite di fine stagione)

1. Il comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così sostituito:

"17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni."

Art. 8

(Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee)

1. La lettera q), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2014, è così sostituita:

"q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti."

Art. 9

(Semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari."

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione delle sanzioni disciplinate dall'articolo 57 della legge regionale 1/2014.

Art. 10

(Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio e di turismo)

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio il quale, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza.

2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, anche in caso di modifica della denominazione sociale, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione al Comune dove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale.

3. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento di apposito esame.

5. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: "b) cinque esperti nelle materie della cultura, del turismo, del marketing territoriale, della comunicazione, dell'economia e gestione dei beni e attività culturali, della ricerca scientifica applicata alla cultura.";

b) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: "b) esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali.".

6. Le medesime sanzioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis della legge regionale 11/2015, si applicano anche all'esercizio abusivo di attività di agenzia di viaggio.

Art. 11

(Semplificazione per le attività ricettive)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività ricettive, l'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è così modificato:

a) dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:

“50-bis. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le aziende ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

50-ter. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia.”;

b) al comma 58 dopo le parole “presentazione della dichiarazione” sono aggiunte le seguenti “al Comune competente per territorio” e dopo le parole “entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le seguenti “Il Comune procede ai sensi del comma 57.”;

c) il comma 59 è così sostituito:

“59. I titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti ad esporre nella zona di ricevimento degli ospiti nonché in ciascuna camera o unità abitativa, in modo perfettamente visibile al pubblico, una tabella, secondo il modello approvato dal competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi del pernottamento e dei servizi offerti praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.”;

d) dopo il comma 59 è aggiunto il seguente:

“59-bis. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ai fini del censimento anagrafico delle strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, i Comuni trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, gli elenchi aggiornati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno, delle strutture alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e dei bed and breakfast in esercizio unitamente ai dati riguardanti la denominazione e l'ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni nonché i periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all'aria aperta i dati sono riferiti al numero delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) le parole “e stabile domicilio” sono sostituite dalle seguenti, “o di stabile domicilio”.

3. L'articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è così modificato:

a) il comma 1 è così sostituito: “1. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento e i servizi

offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.”;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 12

(Semplificazioni in materia di attività agrituristica)

1. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così modificata:

- a) alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "alle dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione certificata di inizio attività";
- b) al comma 1, dell'articolo 7 le parole: "la dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione certificata di inizio attività".
- c) il comma 2, dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1.";
- d) al comma 7, dell'articolo 7 le parole: "della dichiarazione di inizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: "della segnalazione certificata di cui al comma 1".

Art. 13

(Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo)

1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura) è sostituito dal seguente:

“7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge di semplificazione 2015).”.

Art. 14

(Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali)

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento on-line di tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenza regionale, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

2. Il dirigente della struttura regionale competente assicura l'attuazione della presente disposizione di legge, il cui mancato rispetto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 15

(Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di evitare duplicazioni tra l'albo provinciale e l'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, la lettera a) dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 (Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana), sono abrogati.

Art. 16

(Misure di razionalizzazione e di semplificazione normativa)

1. Al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, l'articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è abrogato.
2. Al fine di completare la liquidazione dell'Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) istituito con legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico -ISVE- per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca) e soppresso dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.), per il personale dipendente in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
3. La legge regionale 4 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è così modificata:
 - a) i commi da 2 a 6 dell'articolo 17, sono abrogati;
 - b) il comma 10 dell'articolo 19, è abrogato;
 - c) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 22, è abrogata;
 - d) all'articolo 23, comma 1, le parole "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti "160 giorni".
4. L'articolo 20 della legge regionale 11/2015, è così modificato:
 - a) al comma 1-bis, dopo le parole "titolo abitativi a costruire" sono aggiunte le seguenti: "da esercitarsi nell'ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché";
 - b) al comma 5, le parole da "al cui vertice" fino a "all'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti "cui è preposto un dirigente scelto ai sensi del decreto legislativo 165/2001".
5. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, le modalità di supporto tecnico e finanziario della Regione per favorire le attività pianificatorie dei Comuni, di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, previsti dall'articolo 39 della medesima legge regionale graduandone l'attivazione in relazione allo stato di avanzamento del procedimento di formazione del piano urbanistico comunale.
6. All'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti "60 mesi".
7. Al comma 3 dell'articolo 40, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
8. La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 37 (Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania) è così modificata:
 - a) il comma 1 dell'articolo 8 è così sostituito: "1. E' istituita presso il Consiglio regionale la Consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata Consulta.";
 - b) all'articolo 9:
 - 1) il comma 1 è abrogato;

2) la lettera a) del comma 2 è così sostituita:

“a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;

3) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

4) al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: “Alle riunioni della Consulta può essere invitato l’Assessore regionale competente.”;

5) il comma 5 è così sostituito: “5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento della Consulta.”.

9. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli d’amministrazione delle ADISUC di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al fine di semplificare gli interventi regionali a favore dei cittadini campani residenti all’estero, la legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero) è così modificata:

a) all’articolo 3 le parole “la Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti “il Consiglio regionale”;

b) il comma 1 dell’articolo 6 è così sostituito:

“1.La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede;

b) dall'assessore regionale delegato in materia, con funzioni di vice presidente;

c) da 3 consiglieri regionali di cui 1 designato dai gruppi consiliari di minoranza;

d) da 16 emigrati residenti all’estero da almeno 5 anni, eletti dai soci delle Federazioni o Associazioni di cui all’articolo 7;

e) da 3 rappresentanti delle Associazioni dell'emigrazione e dell'immigrazione, aventi i requisiti indicati dall'articolo 30 ed iscritti nel registro delle Associazioni;

f) da 3 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri.”.

11. L’articolo 25 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole “acque minerali, naturali e termali”, sono aggiunte le seguenti:

“e per le piccole utilizzazioni geotermiche locali di cui alla legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 (Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)”;

b) al comma 3 le parole: “alla data del 30 aprile 2015”, sono soppresse e dopo la parola d’imbottigliamento” sono aggiunte le seguenti: “e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1”.

12. L’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) è così modificato:

a) al comma 4, dopo le parole: “disciplinare con” sostituire le parole: “proprio regolamento” con: “propri regolamenti”;

b) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: “patrimonio immobiliare,” sono aggiunte le seguenti: “l’alienazione degli immobili e piani vendita,”;

c) il comma 6 è così sostituito:

“6. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti al comma 4 sono abrogate le leggi regionali 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazione per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari)”.

13. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l’ammodernamento tecnologico attraverso l’implementazione di sistemi telematici di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini utenti delle strutture regionali.

14. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 1/2016 è sostituito dal seguente:

“4. Per i Comuni commissariati i termini di cui all’articolo 1, comma 3 del Regolamento 5/2011 sono sospesi dalla data di insediamento dell’organo straordinario fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale.”.

15. Per le aree pubbliche di proprietà della Regione Campania, gli uffici regionali possono rilasciare autorizzazioni temporanee per la loro valorizzazione ed il loro utilizzo per scopi culturali, sportivi, amatoriali, ludico-ricreativi. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera, definisce le modalità di attuazione.

16. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) al comma 9 dell’articolo 2 le parole “dell’Arcadis” sono sostituite con la seguente “regionale” e dopo le parole “presente legge” le parole “, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis” sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 4 dopo le parole “(Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria)” sono aggiunte le seguenti “l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell’articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001”;

c) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art. 6-bis

1. Gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire, ai sensi della legge 445/1908, possono essere ripermetrati dalle Autorità di bacino competenti, sentiti i Comuni interessati, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati che mettono a rischio l’integrità dei beni e l’incolumità pubblica. La perimetrazione è approvata secondo le procedure previste per i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

2. In attesa dell’eventuale ripermetrazione di cui al comma 1, restano in vigore le perimetrazioni già approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

3. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono perimetrati secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908, possono essere sottoposti a verifica al fine di:

a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento e viceversa;

b) eliminare il vincolo di trasferimento o consolidamento.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, emana direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.

TITOLO III

Manifattur@ Campania: Industria 4.0

Art. 17

(Linee Guida dell'Industria 4.0)

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le “Linee Guida dell'Industria 4.0” con l'obiettivo di:

- a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del know-how e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese;
- b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca, imprese manifatturiere e lavoro artigiano digitale;
- c) favorire la nascita di imprese innovative industriali e del lavoro artigiano, promuovendo la cultura imprenditoriale, in particolare nei giovani;
- d) promuovere la qualificazione e la riqualificazione digitale del personale all'interno delle imprese;
- e) sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e trasferimento di tecnologie digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le nuove imprese innovative, anche in ambito internazionale;
- f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta, di processo, organizzativa e di prodotto delle imprese, favorendo programmi di open innovation, corporate venture capital e trasferimento tecnologico e di brevetti verso le nuove imprese;
- g) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze digitali e telematiche, favorendo sinergie alternative delle imprese;
- h) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese manifatturiere e del lavoro artigiano digitale, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema industriale;
- i) favorire la formazione di reti d'impresa e implementare l'adozione di un modello cooperativo di produzione distribuita in cui le attività di ricerca e di sviluppo, di produzione e di commercializzazione si basano su un sistema di laboratori diffusi e su portali internet, anche per ridurre i costi di produzione;
- l) potenziare il vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e consentire una personalizzazione della produzione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di nicchie sempre più piccole di consumatori;
- m) sviluppare un programma organico di medio e lungo periodo per la promozione dei processi innovativi nei settori strategici dell'economia campana, che definisca in modo puntuale gli obiettivi di semplificazione da perseguire, gli indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, gli strumenti e le risorse da impiegare.

- n) attrarre investimenti e favorire accordi di collaborazione con la partecipazione di imprese nazionali ed estere;
- o) creare una rete di imprese e di punti di produzione, promuovendo una più stretta cooperazione tra imprese differenti;

2. Le Linee guida di cui al comma 1 individuano le strutture amministrative regionali competenti per materia che assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure ivi previste nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati ed individuano, altresì, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il periodo 2016-2018 ovvero sulle risorse derivanti da normative nazionali ed europee.

Art. 18

(Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività)

1. Al fine di rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per il periodo 2016-2018, iniziative e provvedimenti volti a:

- a) favorire l'integrazione delle filiere manifatturiere campane, anche mediante la costruzione di piattaforme digitali capaci di migliorare la connettività, la collaborazione per lo sviluppo di prodotto, processo, organizzazione e per la pianificazione collaborativa, sperimentando altre tecnologie a favore del supply chain management e dell'economia circolare, sviluppando azioni di business planning, formazione, innovazione, cross-fertilisation tra le filiere stesse e creando significativi progetti di innovazione, impianti pilota esemplari e dimostratori di eccellenza per la diffusione delle best practices anche in campo ambientale e climatico;
- b) individuare le filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all'implementazione di manifattura 4.0, conducendo analisi su casi di studio specialistici per valutare il recupero di competitività che l'adozione delle tecnologie digitali realizza nei più rilevanti settori industriali e manifatturieri campani, così da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità di intervento;
- c) creare centri di competenza sulla manifattura digitale in grado di supportare la sperimentazione tecnologica delle imprese in ambito 4.0, di costituire vetrine e dimostratori sulle principali applicazioni industriali dell'IoT e di facilitare il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, realizzando:
 - 1) interventi di sostegno all'alta formazione, in particolare alla creazione di dottorati industriali e al coinvolgimento dei ricercatori nelle attività industriali;
 - 2) interventi diretti di potenziamento della formazione professionale e creazione di canali di alta formazione professionale e specializzazione dedicati all'innovazione 4.0;
 - 3) interventi diretti alla sensibilizzazione sia di docenti che di allievi delle scuole sullo studio dei temi del manifatturiero digitale;
 - 4) interventi volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;
- d) incrementare la collaborazione fra la imprenditorialità innovativa e il mondo industriale, promuovendo, con opportune politiche di incentivo, la collaborazione fra le startup e le piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo e le imprese industriali consolidate sul territorio regionale, così da favorire lo scambio culturale e accelerare la trasformazione digitale dell'industria campana;

- e) incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione, per far fronte alla maggiore domanda di connettività conseguente all'avvento di Industria 4.0;
- f) collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità condivisi a livello nazionale, europeo e globale per consentire ai diversi livelli di IoT (Internet of Things), nonché ai flussi produttivi e di know-how di imprese diverse di essere connessi tra di loro;
- g) agevolare il miglioramento della competitività del settore manifatturiero attraverso iniziative a favore dell'attrazione di investimenti e del rimpatrio delle produzioni già delocalizzate.

Art. 19

(Istituzione fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese campane)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo campano e al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Campania, la Giunta regionale, con delibera, istituisce, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese campane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione.
2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a Benevento nell'anno 2015.
3. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione. Per gli anni successivi, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione di legge si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 20

(Iniziative per la promozione della manifattura innovativa)

1. La Regione promuove iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale. Tali iniziative sono sviluppate anche all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso programmi specifici e mediante le attività della bottega scuola di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).
2. La Regione, per la finalità di diffusione della manifattura innovativa di cui al comma 1, adotta specifiche misure volte ad incentivare il trasferimento tecnologico, a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità, nonché la formazione e la diffusione di conoscenze e competenze sulla manifattura digitale, sull'IoT e sulle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, dirette a sviluppare forme di produzione intelligente capaci di migliorare la competitività del sistema produttivo regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione promuove l'attrazione di investimenti industriali e la reindustrializzazione, favorendo la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste.
4. La Regione promuove, anche con il concorso del sistema camerale, delle associazioni di categoria, degli enti bilaterali e degli altri enti riconosciuti che operano nel campo dell'innovazione 4.0, le esperienze di aggregazione che raccolgono le imprese della manifattura innovativa e del

lavoro artigiano digitale, attraverso attività di cooperazione economica, di internazionalizzazione e la partecipazione ad iniziative seminari, convegnistiche e di marketing.

Art. 21

(OMI - Officine della Manifattura Innovativa)

1. La Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i Comuni e gli enti del sistema regionale nonché con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo e artigianale e con le associazioni culturali e cooperative territoriali, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i Comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con gli enti interessati.
3. La Regione, mediante la stipula di convenzioni con i Comuni e con gli enti del sistema regionale, favorisce, inoltre:
 - a) l'aggregazione tra imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, indipendentemente dalla forma e dalla soggettività giuridica;
 - b) la concessione di aree e laboratori, ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;
 - c) investimenti per la nascita di nuovi laboratori, per la riqualificazione e per l'aggiornamento di quelli esistenti.
4. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo individuano, puntualmente, le relative coperture finanziarie a valere sul bilancio regionale ovvero su ulteriori finanziamenti statali ed europei.

Art. 22

(Coworking)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse, altre imprese ed altri soggetti portatori di innovazione, sostiene e promuove la progettazione e la realizzazione di esperienze di coworking sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale:
 - a) favorisce la realizzazione di esperienze di coworking in spazi pubblici dismessi o comunque inutilizzati;
 - b) promuove le imprese e le organizzazioni che supportano il coworking fornendo ospitalità consulenza e progettazione;
 - c) favorisce lo sviluppo di centri che, ospitando comunità di creativi, professionisti, imprenditori e startupper, promuovono sul territorio regionale la cultura dell'economia collaborativa stimolando la nascita di nuove imprese connettendole a reti internazionali;
 - d) sostiene la creazione di una rete fra soggetti che operano in coworking a livello regionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente)

1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee Guida" di cui all'articolo 17 e al fine di promuovere i prodotti e i servizi dell'Industria 4.0, la Regione Campania si dota della "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente".
2. La Piattaforma è un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.
3. Avvalendosi della collaborazione delle università, di consorzi universitari, di istituzioni pubbliche, delle botteghe scuola e delle associazioni regionali delle imprese dell'artigianato, la Regione Campania organizza ogni anno, a valere sulle risorse definite dalle Linee Guida di cui all'articolo 17, le Giornate "Industria 4.0", in occasione delle quali sono presentati i talenti e i prodotti più innovativi selezionati tramite ampia partecipazione in rete.

Art. 24

(I Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale)

1. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa dell'industria manifatturiera e di internazionalizzare la commercializzazione dei prodotti, sostiene la diffusione dei Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso piattaforme di esposizione e promozione online dedicate alle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale riserva un'apposita sezione della "Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente" di cui all'articolo 23, alla pubblicazione degli indirizzi web dei Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, con modalità da definire con successiva delibera di Giunta.

Art. 25

(Open Innovation)

1. Al fine di incentivare la competitività del sistema produttivo regionale e di incrementarne le performances in tema di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alle imprese di medie e grandi dimensioni, la Regione promuove strategie innovative improntate all'innovazione aperta (Open Innovation) che consentono di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, nuove imprese e startup innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del time to market.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la stipula di accordi tra grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, università, centri di ricerca, associazioni, nuove imprese e startup innovative, volti a promuovere e a realizzare strategie di innovazione aperta mediante l'organizzazione di iniziative di Open Innovation Challenges relative a specifiche esigenze di innovazione delle medie e grandi imprese e dei centri di ricerca di volta in volta interessati. Al fine di efficientare il processo di innovazione aperta, la Giunta regionale individua anche nelle università e nei centri di ricerca della Regione i soggetti deputati a svolgere le attività di ricognizione dei fabbisogni di innovazione delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale e le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di Open Innovation Challenges.

Art. 26

(Industrie culturali e creative - ICC)

1. La Giunta regionale promuove e sostiene lo sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali e creative che operano nei seguenti macro-settori di intervento:

- a) patrimonio storico e produzione artistica (patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura arte contemporanea, attività ricreative e di divertimento);
- b) produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione (software, editoria, tv e radio, pubblicità, cinema);
- c) cultura materiale, dieta mediterranea e Made in Italy, come espressione della filiera enogastronomica, della moda, del design, casa e arredo;
- d) turismo culturale;
- e) comunicazione digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si impegna ad attuare e a sviluppare azioni di sostegno allo startup di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione, sviluppo di reti, nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 6/2016.

Art. 27

(Giunta digitale)

1. Per garantire la necessaria trasparenza e accessibilità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'applicativo interattivo georeferenziato per la consultazione ragionata degli atti regionali denominato "Giunta digitale", inserendo tutte le delibere della Giunta regionale e i decreti presidenziali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le delibere di Giunta e i decreti presidenziali sono inseriti contestualmente alla pubblicazione nel Burc, anche nella sezione del sito istituzionale "Giunta digitale".

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono preposte le strutture competenti della Giunta senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 28

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", come di seguito specificato:

- a) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;
- b) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

c) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 23.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziare dall'articolo 2 della legge regionale 6/2016.

3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e degli Assessori Valeria Fascione, Amedeo Lepore, Chiara Marciani e Corrado Matera.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 23 maggio 2016, con il n. 296 del registro generale ed assegnata alla I e III Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto ed alla II, IV, V, VIII Commissione Consiliare Permanente e IV Commissione Speciale per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 luglio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia."

Articolo 2: "Piano di riordino."

"1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione.

2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:

- a) dichiarare l'abrogazione espressa di norme regionali legislative e regolamentari già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) semplificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;
- c) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni;
- d) attribuire alle fonti regolamentari il compito di integrare ed attuare la disciplina legislativa delle materie non coperte da riserva assoluta di legge."

Comma 3.

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 117: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

Note all'articolo 3.

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania.”.

Articolo 29: “Norme sulla chiarezza dei testi normativi.”.

Comma 1: “1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici.”.

Articolo 7: “Iniziativa economica e coesione economico-sociale.”.

“1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata.”.

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 41: “L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”.

Note all'articolo 4.

Comma 4.

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 118: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

Comma 5.

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015.”.

Articolo 9: “Tempi certi per la conclusione dei procedimenti”.

“1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

2. Possono essere previsti, in via eccezionale, termini superiori ai novanta giorni nei soli casi in cui, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si ritengono indispensabili termini superiori. In quest'ultimo caso, i termini non possono comunque superare i centoventi giorni. Al fine di assicurare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, nel rispetto del principio della separazione tra politica ed amministrazione, la Regione è rappresentata in seno alla Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 21, comma 13 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) dal dirigente posto a capo della struttura competente o suo delegato.

3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento, nonché il regolamento di cui al comma 1, non fissano tempi procedurali diversi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale sono fissati in trenta giorni.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Articolo 15: “Accordi fra pubbliche amministrazioni”.

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 già citata nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Articolo 16: “Soppressione dell'Albo delle imprese artigiane ed annotazione al registro delle imprese”.

Comma 7: “7. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti un'attività artigiana ai sensi della normativa vigente.”.

Note agli articoli 7, 8 e 9.

Comma 1.

Comma 1.

Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.”.

Articolo 25: “Vendite straordinarie”.

Comma 17: “17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale.”.

Articolo 3: “Definizioni.”.

Comma 1, lettera q): “1. Ai fini della presente legge si intendono per:

“q) temporary shop, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in sede fissa, temporary shop, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i quarantacinque giorni in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, e l'iscrizione, in caso di vendita oltre i trenta giorni, al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ed essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore;”.

Articolo 22: “Aree di parcheggio degli esercizi commerciali.”.

Comma 6: “6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

- a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I Comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convenzione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;
- b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
- c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;
- d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;
- e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
- f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della clientela;
- h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;
- i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.”.

Note all'articolo 10.

Comma 5.

Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18: “Organizzazione del sistema turistico in Campania”.

Articolo 17: “Consiglio di indirizzo dell'agenzia”.

Comma 1, lettera b): “1. Il Consiglio di indirizzo dell'agenzia, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:

b) cinque esperti nel settore del turismo, della cultura e dei beni culturali.”.

Articolo 18: “Direttore generale dell'agenzia”.

Comma 1, lettera b): “1. Il Direttore generale dell'agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali, previo parere della Commissione consiliare competente ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali.”.

Comma 6.

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 già citata nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Articolo 16 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 6.

Comma 7-bis introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

Note all'articolo 11.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).”.

Articolo 1, commi 50, 58 e 59: “50. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.

58. L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione da parte del titolare di una struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. I dati aggiornati sulla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono inviati dai comuni agli EPT competenti per territorio. Entro il 30 novembre di ciascun anno i comuni trasmettono l'elenco delle strutture ricettive classificate alla struttura regionale competente.”.

Comma 2.

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5: “Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast”.

Articolo 1: “Definizione e caratteristiche”.

Comma 5: “5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione

d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.”.

Comma 3.

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17: “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”.

Articolo 12: “Disciplina dei prezzi”.

Commi 1 e 2: “1. I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, comunicano ai comuni e agli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all'interessato ed inviata alla Regione ed all'Ente nazionale italiano per il turismo.”.

Note all'articolo 12.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15: “Disciplina per l'attività di agriturismo”.

Articolo 6: “Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni”.

Comma 1, lettera a): “1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) le attività relative alle dichiarazioni di inizio di attività;”.

Articolo 7: “Esercizio dell'attività agrituristica”.

Commi 1, 2 e 7: “1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:

a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 10;

b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46;

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;

d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;

g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;

h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;

i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;

l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;

m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune e alla Regione.

7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio dell'attività ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente.”.

Note all'articolo 13.

Comma 1.

Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 22: “Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”.

Articolo 18: “Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo”.

Comma 7: “7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono ad esse applicabili le norme della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo).”.

Note all'articolo 15.

Comma 1.

Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 13: “Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana.”.

Articolo 3: “Istituzione albo regionale”.

Comma 3, lettera a): “3. Per l'iscrizione all'albo dei gestori del servizio di trasporto scolastico, l'imprenditore deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nell'apposito ruolo provinciale tenuto dalla camera di commercio;”.

Articolo 5: “Requisiti per ottenere l'autorizzazione”.

Comma 1: “1. Per ottenere l'autorizzazione comunale a svolgere il servizio di trasporto scolastico è presentata domanda al comune, come da fac-simile contenuto nel bando, dalla quale deve emergere la presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico;

b) disponibilità di una rimessa all'interno del comune;

c) numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal bando;”.

Note all'articolo 16.

Comma 1.

Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture

in Campania”.

Articolo 60: “Albo regionale dei collaudatori”.

“1. È istituito, presso l'assessorato ai lavori pubblici, l'albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.

2. I requisiti professionali per accedere all'albo regionale dei collaudatori e svolgere l'attività di collaudatore tecnico-amministrativo degli appalti pubblici regionali, le modalità di nomina, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, in conformità ai principi fissati a livello statale.

3. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di formazione e tenuta dell'albo regionale dei collaudatori, nonché le forme di pubblicità del medesimo albo.

4. La mancata iscrizione all'albo di cui al comma 1 non impedisce ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività di essere nominati collaudatori. In questo caso, tuttavia, il provvedimento di nomina deve adeguatamente motivare, in relazione allo specifico profilo curriculare posseduto, sulla scelta effettuata.”.

Comma 2.

Legge Regionale 30 ottobre 2013, n. 15: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo sviluppo, ricerca e I.C.T.”.

Articolo 3: “Suppressione Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico ISVE”.

“1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa dell'amministrazione regionale e ai fini del contenimento degli oneri per enti e organismi regionali, l'ente regionale ISVE previsto nella legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), è soppresso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell'ente, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario liquidatore che termina il proprio operato entro centottanta giorni dall'insediamento.

3. La Giunta regionale, sulla base di apposita relazione del Commissario liquidatore, definisce i criteri e gli indirizzi volti alla definizione delle modalità di successione o di estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente con particolare riferimento alla destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, compresa la eventuale alienazione dei beni per il ripiano delle passività, nonché al collocamento del personale anche presso enti, società ed organismi regionali.

4. Il Commissario liquidatore provvede:

- a) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
- b) alla ricognizione del personale alle dipendenze dell'ente;
- c) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;
- d) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- e) all'adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal comma 3 per la definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell'Ente soppresso nonché allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

5. Il Commissario liquidatore si avvale delle strutture tecniche del soppresso ente regionale ISVE secondo le funzioni e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data sono risolti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione, anche a progetto e in qualsiasi forma costituiti, stipulati con il soppresso ente regionale ISVE.

6. Le risorse economiche appostate per il funzionamento dell'Istituto per la missione 14 -

programma 01, dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2013 sono destinate alla gestione liquidatoria. Con la legge di bilancio per l'anno 2014 sono definite le risorse economiche per le attività liquidatorie.”.

Comma 3, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6: “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016.”.

Articolo 17: “Norme per lo sviluppo del turismo balneare”.

Commi 2, 3, 4, 5 e 6: “2. In conformità con la normativa comunitaria e nazionale, il Comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, ed espleta la procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui al presente articolo per il rilascio di nuove concessioni ai sensi della direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno e della normativa nazionale vigente in materia.

3. Nel caso di rinnovo della concessione, il Comune acquisisce dall'originario concessionario una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il Comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD).

4. Le domande di nuove concessioni devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo determinato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

5. Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore oggetto della perizia di cui al comma 3, da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

6. La medesima procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applica anche per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali e per le piccole utilizzazioni locali, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.”.

Articolo 19: “Disposizione per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale”.

Comma 10: “10. Al fine di consentire il completamento delle opere di cui al IV protocollo aggiuntivo stipulato in data 23 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture, Regione Campania ed ANAS riferite all'intervento "Apertura svincoli SP 1 circonvallazione esterna di Napoli e SP 500", è autorizzato il finanziamento aggiuntivo a favore delle Città metropolitana di Napoli di euro 300.000,00 nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.

Articolo 22: “Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale”.

Comma 4, lettera a): “4. L'articolo 1, della legge regionale 16/2014 è così modificato:

- a) dopo il comma 151 è aggiunto il seguente: "151-bis. La Regione Campania, ferme restando le prerogative spettanti all'organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria, assume le opportune azioni per l'incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l'utenza.";

Articolo 23: “Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale”.

Comma 1: “1. Per evitare duplicazioni di funzioni per la difesa del suolo e la tutela ambientale e garantirne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare, razionalizzare e riorganizzare l'Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo (ARCADIS) di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004) mediante la soppressione o l'accorpamento o la fusione con altri enti strumentali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite, nonché riduzione degli organi di governo e di indirizzo;
- b) potenziamento dei compiti di vigilanza e controllo del territorio nonché di prevenzione;
- c) individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili per la realizzazione delle funzioni sociali;
- d) ricognizione delle professionalità carenti in modo da valutare l'opportunità di bandire, nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, concorsi pubblici per il reclutamento delle risorse umane ritenute necessarie;
- e) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.”.

Comma 4.

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 già citata nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Articolo 20: “Compiti del SURAP”.

Commi 1-bis e 5: “1–bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 112/1998. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo è istituito, presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP al cui vertice è posto un dirigente interno all'amministrazione. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.”.

Comma 5.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio.”.

Articolo 39: “Poteri sostitutivi”.

“1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la

Regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l'adozione del provvedimento finale.”.

Articolo 40: “Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni”.

“1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative presenti presso l'AGC 16 Governo del Territorio.

2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali - Puc - e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali - Ruc - di cui agli articoli 23 e 28, la Regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da appostarsi sull'unità previsionale di base 6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata.”.

Comma 6.

Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 5: “Regolamento di attuazione per il governo del territorio.”.

Articolo 1: “Ambito di applicazione”.

Comma 3: “3. Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 48 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.”.

Comma 7.

Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14: “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti.”.

Articolo 40: “Regime transitorio dei contratti di servizio”.

Comma 3: “3. Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Comma 8.

Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 37: “Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo

della cooperazione in Campania.”.

Articolo 8: “Istituzione della Consulta regionale per la cooperazione”.

Comma 1: “1. È istituita la Consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata Consulta, che è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha sede presso l'assessorato regionale per le attività produttive.”.

Articolo 9: “Composizione della Consulta”.

“1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive.

2. La Consulta è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione o suo delegato, che la presiede;
- b) due componenti della commissione consiliare permanente per le attività produttive, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza dell'opposizione;
- c) un direttore generale competente in materia;
- d) tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio regionale, la cui nomina avviene con votazione limitata a due nominativi;
- e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La Consulta resta in carica per la durata dell'intera legislatura ed è rinnovata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

4. La partecipazione dei membri ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

5. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di funzionamento della Consulta.”.

Comma 9.

Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12: “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario.”.

Articolo 5: “Consiglio di Amministrazione”.

Comma 1, lettera c): “1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di ciascuna ADISUC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone:

- c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.”.

Comma 10.

Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 2: “Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero.”.

Articolo 3: “Consulta regionale dell'emigrazione”.

“1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge la Giunta regionale si avvale della collaborazione della Consulta regionale dell'emigrazione, istituita presso la Giunta stessa.”.

Articolo 6: “Composizione della Consulta”.

Comma 1: “1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ed è composta:

- a) dall'assessore regionale preposto all'emigrazione, che la presiede;
- b) da 3 rappresentanti eletti dal Consiglio regionale tra gli esperti in materia di emigrazione di cui n. 1 in rappresentanza dell'opposizione;
- c) da 16 emigrati residenti all'estero da almeno 3 anni eletti dai soci delle Federazioni o Associazioni di cui al successivo articolo 7;

- d) da n. 3 rappresentanti delle Associazioni dell'emigrazione e dell'immigrazione, aventi i requisiti indicati dall'articolo 30 della presente legge ed iscritti nel registro delle Associazioni;
- e) da n. 3 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri;
- f) da n. 1 rappresentante dell'A.N.C.I. residente nella Regione Campania;
- g) da n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;
- h) da n. 1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- i) dal dirigente del Settore emigrazione.”.

Comma 11.

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano.”.

Articolo 25: “Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione”.

Commi 1 e 3: “1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida le concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

3. Le concessioni comunque in essere alla data del 30 aprile 2015 permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale ed idromineraie.”.

Commi 12 e 14.

Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.”.

Articolo 3: “Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale”.

Commi 4 e 6: “4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprio regolamento il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:

- a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli IACP delle province campane, con autorizzazione anche a disporre, se necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;
- b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;
- c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, sono abrogate la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) e la legge regionale 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”.

Articolo 9: “Revisione norme di spesa e termini”.

Comma 4: “4. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi regionali 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e 30 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), per i Comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'articolo 1, comma 3, del Reg. reg. 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) sono efficaci dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale.”.

Comma 16.

Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.”.

Articolo 2: “Denuncia dei lavori”.

Comma 9: “9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis.”.

Articolo 4: “Autorizzazione sismica e deposito sismico”.

Comma 1, lettera c): “1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

- c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);”.

Articolo 6: “Repressioni delle violazioni”.

“1. Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo entro e non oltre cinque giorni, in uno a motivata relazione con proposte, all'Ufficio del Genio civile competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 64 del 1974. In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l'inadempimento all'ordine o al collegio professionale competente.

2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all'articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente.

3. Nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento, nei casi previsti ai commi 2 e 5-ter, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'autorità giudiziaria nei casi di cui al comma 2 e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

4. Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della L. 64 del 1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici provinciali del Genio civile.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

5-bis. Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d'ufficio, il competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al genio civile

competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del presente articolo.

5-ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla legge n. 64/1974.”

Note all'articolo 19.

Comma 2.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225: “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.”

Articolo 2: “Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze”.

Comma 1: “1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”

Note all'articolo 20.

Comma 1.

Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 20: “Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania.”

Articolo 4: “Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”.

Comma 5: “5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani, che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo, all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.”

Note agli articoli 26 e 28.

Comma 2.

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 16.

Articolo 2: “Azioni di promozione delle start up innovative”.

“1. Per promuovere la creatività d'impresa alle start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 iscritte nel registro delle imprese nell'apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania, è concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per cento dell'Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri relativi all'intervento di cui al comma 1, per un importo massimo pari ad euro

900.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse libere appostate alla Missione 14, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale vigente mediante la riprogrammazione della spesa.

3. La Giunta regionale, con delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al comma 1.”.